



COMUNE DI ARCORE
(PROV. DI MONZA E DELLA BRIANZA)

**Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi
indivisibili (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2016

Indice

Art. 1 – Istituzione del tributo.....	<u>2</u>
Art. 2 – Oggetto	<u>2</u>
Art. 3 – Presupposto impositivo	<u>2</u>
Art. 4 – Base imponibile	<u>2</u>
Art. 5 – Decorrenza del tributo	<u>2</u>
Art. 6 – Servizi indivisibili.....	<u>3</u>
Art. 7 – Determinazione delle aliquote.....	<u>4</u>
Art. 8 – Soggetto attivo	<u>4</u>
Art. 9 – Soggetti passivi	<u>4</u>
Art. 10 – Detrazioni	<u>5</u>
Art. 11 - Riduzioni	<u>5</u>
Art. 12 – Dichiarazione	<u>5</u>
Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo.....	<u>5</u>
Art. 14 – Norme transitorie e finali	<u>6</u>

Art. 1 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Arcore, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6 – Servizi indivisibili

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Arcore sono i seguenti:

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza
- Viabilità
- Servizi cimiteriali
- Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 7 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI , in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 6.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 6, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Arcore sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della corretta ripartizione del tributo il titolare del diritto reale di godimento è tenuto ad indicare nella dichiarazione di cui al comma 1 le generalità dell'occupante dell'immobile.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante non è soggetto passivo Tasi, mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 70 per cento dell'ammontare complessivo.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria

deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Detrazioni

1. Il Comune di Arcore può riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9e delle pertinenze della stessa.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 11 – Riduzioni

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 7, è ridotta al 75 per cento.

Art. 12 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

2. Al fine di una corretta ripartizione del tributo, il titolare del diritto reale deve indicare il nominativo dei detentori.

Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Arcore.
4. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.